



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO SUL TRASPORTO AEREO TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LO STATO DEL QATAR, DALL'ALTRA, CON ALLEGATI, FATTO A LUSSEMBURGO IL 18 OTTOBRE 2021

Art. 2

Ordine di esecuzione

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 29 dell'Accordo stesso.

Versione in vigore dal 31 ottobre 2025 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021
Estremi	Legge 16 ottobre 2025, n. 158
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2025

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-158-2025/art-2-ordine-di-esecuzione>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it